



**News n. 64 del 25 giugno 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Si dubita della costituzionalità della durata decennale del vincolo espropriativo stabilito dalla legge provinciale di Bolzano, in luogo della durata quinquennale sancita a livello nazionale dal t.u. espropriazioni.

Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, ordinanza 31 maggio 2024, n. 145 – Pres. Pantozzi Lerjefors, Est. Sacchetti

Espropriazione per pubblico interesse – Vincoli conformativi ed espropriativi – Durata – Trentino-Alto Adige – Legge provinciale – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1, protocollo n. 1), della C.E.D.U., la q.l.c. relativa all'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, quanto all'assenza di una evidente ragione giustificatrice tale da escludere i caratteri di arbitrarietà e irragionevolezza della disciplina ivi contenuta, riguardo al termine decennale dei vincoli preordinati all'esproprio, che è superiore rispetto alla disciplina nazionale contenuta nell'art. 9 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che invece prevede la durata quinquennale. (1)

(1) I. – In fatto, il ricorrente ha impugnato gli atti di pianificazione del comune di Bolzano, che, nel determinare la destinazione urbanistica di un bene immobile in sua proprietà, includendola nella tipizzata “zona per attrezzature pubbliche sovracomunali”, comportava contestualmente l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio di durata decennale, ai sensi dell'art. 61 della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9; segnatamente, la durata del vincolo prevista risultava pari al doppio della durata, invece quinquennale, contemplata dalla normativa nazionale, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, senza che una tale evidente differenziazione risultasse sorretta da alcuna plausibile giustificazione, profilandosi – secondo la prospettazione accolta dall'ordinanza del T.a.r. di rimessione alla Corte costituzionale – come illogica, sproporzionata e incompatibile con l'equilibrio, che informa il rapporto tra l'interesse pubblico e il diritto dominicale riconosciuto e tutelato a livello costituzionale (art. 42 Cost.).

II. – Questo in sintesi il percorso motivazionale dell’ordinanza di rimessione:

- a) viene premesso che la giurisprudenza costituzionale, nell’interrogarsi sulla legittimità della durata massima dei vincoli urbanistici, in relazione alla loro incidenza sul diritto di proprietà dei privati, ha precisato, da molti lustri ormai, che gli stessi, allorquando non diano luogo a indennizzo, devono essere temporanei (Corte cost., 29 maggio 1968, n. 55);
- b) il legislatore statale, nel conformarsi al *dictum* della Corte costituzionale e dovendo “sciogliere” l’alternativa tra la corresponsione di un indennizzo da corrispondere al momento dell’apposizione di un vincolo di durata indeterminata e la validità di un vincolo, privo di immediato indennizzo, ma determinato nel tempo, ha aderito a tale ultima soluzione e, con la legge 19 novembre 1968, n. 1187 (c.d. legge tampone), è stata introdotta la durata quinquennale del vincolo: periodo nell’ambito del quale è stata esclusa la necessità di corresponsione di un indennizzo;
- c) la successiva giurisprudenza costituzionale ha precisato che la natura temporanea dei vincoli preordinati all’esproprio implica che il termine di efficacia del vincolo non possa avere una durata tale da “svuotare” di contenuto il diritto di proprietà; nello specifico, segnatamente, Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179 (in *Foro it.*, 1999, I, 1705; in *Giur. it.*, 1999, 2155, con nota di DE MARZO; in *Giust. civ.*, 1999, I, 2597, con nota di STELLA RICHTER; in *Riv. giur. edil.*, 1999, I, 635, 1181, con nota di D’ANGELO; in *Giorn. dir. amm.*, 1999, 851, con nota di MAZZARELLI; in *Corr. giur.*, 1999, 830, con nota di CARBONE, GIOIA; in *Urb. e app.*, 1999, 712, con nota di LIGUORI; in *Riv. giur. urb.*, 1999, 277, con nota di DE PRETIS e 2000, 347, con nota di ANTONIAZZI; in *Regioni*, 1999, 804, con nota di CIVITARESE MATTEUCCI; in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1999, 873, con nota di BONATTI) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa di settore, ossia degli artt. 7 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (“*Legge urbanistica*”) e dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consentivano di reiterare i vincoli, senza la previsione di un indennizzo;
- d) il legislatore si è, di conseguenza, adeguato a tali indicazioni e, nell’ambito del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, all’art. 9, è stata disciplinata la durata quinquennale dei vincoli preordinati all’esproprio (c.d. “*periodo di franchigia*”), durante il quale non è dovuto alcun indennizzo, così come sono specificati i limiti e le condizioni per la sua (eccezionale) reiterazione; mentre, al successivo art. 39, è prevista la corresponsione dell’indennizzo, in caso per l’appunto di reiterazione;
- e) secondo l’ordinanza in epigrafe, la q.l.c., relativa all’art. 61 (*Efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio*), comma 2, della legge della Provincia di Bolzano del 10 luglio 2018, n. 9, che prevede la durata decennale dei vincoli preordinati all’esproprio di pubblica utilità, non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1, protocollo n. 1), della CEDU, attesa l’assenza di una evidente ragione giustificatrice, tale da escludere i caratteri di arbitrarietà e

- irragionevolezza della differente disciplina di cui alla legge provinciale *de qua*, rispetto alla legge nazionale;
- f) pur considerando l'ampia discrezionalità che il legislatore provinciale gode nella disciplina della materia dell'espropriazione per pubblica utilità, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva, che, in tale ambito, la Provincia autonoma di Bolzano possiede, a norma dell'art. 8, comma 1, n. 22, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ("*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*"), tuttavia, una tale considerazione non è stata dirimente;
- g) la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 82 del 29 aprile 1982 (in *Foro it.*, 1982, I, 2118), ha avuto modo di precisare che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici rientra nella piena disponibilità del legislatore regionale o provinciale nell'esercizio di una potestà, come è quella esclusiva, diretta ad adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze locali, anche al di là di quanto previsto dalla legislazione statale, nel rispetto dei limiti di razionalità e non arbitrarietà;
- h) tantoché, nella predetta sentenza n. 82 del 1982, è stata ritenuta costituzionalmente legittima la più ampia durata decennale dei vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità prevista della normativa siciliana, in quanto giustificata dagli "*eventi sismici*", in precedenza verificatisi nella Regione e dalle conseguenti ripercussioni su tutte le attività economiche ivi presenti;
- i) analogamente, la Corte costituzionale con la sentenza del 29 dicembre 1988, n. 1164 (in *Riv. giur. edil.*, 1989, I, 6), ha ravvisato la legittimità della durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione, di cui alla legge provinciale di Trento del 27 luglio 1981, n. 11, ma, nel caso specifico, la diversa durata dei vincoli è stata giustificata dalla transitorietà ed eccezionalità della situazione creatasi in Provincia di Trento, a seguito della transizione da una disciplina urbanistica a un'altra;
- j) ancora, la Corte costituzionale, con la sentenza del 21 luglio 1995, n. 344 (in *Foro it.*, 1996, I, 1977), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della normativa della Regione Sicilia, avente ad oggetto la proroga dell'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali, sino all'adozione dei provvedimenti di revisione e comunque sino al massimo al 31 dicembre 1993, indipendentemente dalla scadenza originariamente stabilita dall'atto impositivo del vincolo, ne ha ravvisato il peculiare fondamento nell'esigenza di portare a compimento il "*disegno*" di pianificazione urbanistica;
- k) a fronte delle succitate decisioni adottate dalla Corte costituzionale – sottolinea però l'ordinanza di rimessione della q.l.c. – la difesa della Provincia autonoma di Bolzano nulla ha però argomentato, circa la *ratio* e le finalità sottese alla distinta previsione di durata dei vincoli preordinati all'esproprio, essendosi *pure ac simpliciter* limitata a richiamare la competenza esclusiva alla stessa spettante in tale materia;
- l) anche la disamina delle finalità, per come enunciate, sottese alla normativa, di cui alla legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, non consente

di superare la radicale assenza di allegazioni, da parte dell'amministrazione resistente; invero, l'art. 2 del testo normativo cit., rubricato "*Finalità*", contempla una mera enucleazione di principi generali privi però di effettivi riferimenti concreti alla reale necessità di una maggiore tempistica, al fine della realizzazione delle opere pubbliche da insediare nel contesto geografico del territorio provinciale di Bolzano;

- m) la disposizione censurata si risolve, in definitiva, nell'applicazione di un *trattamento deteriore* per il cittadino, sulla scorta di un mero riferimento geografico, e, in assenza di evidenti giustificazioni sottese a tale situazione di disparità, in un *regime di sfavore*, rispetto a tutti i cittadini residenti in territori diversi, anche se assoggettati a regime di statuto speciale, da quelli regolati dalla disposizione oggetto di specifico scrutinio;
- n) ulteriori profili di potenziale contrasto con la disciplina costituzionale – secondo il giudice rimettente – emergono altresì con riferimento sia all'art. 42 Cost., sia all'art.1, protocollo n. 1, della CEDU; segnatamente, sotto il profilo della violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità della ingerenza nella proprietà privata da parte del potere pubblico;
- o) non può nemmeno escludersi infine che l'irrazionalità e la sproporzione assumano rilievo anche in relazione alla permanenza dell'obbligo, in capo al proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili (c.d. "IMI"), con conseguente pregiudizio economico, a fronte della indisponibilità *de facto* del bene gravato, con ciò configurandosi un ulteriore elemento di potenziale contrasto con l'art. 53 Cost.

II – Per completezza, va ulteriormente considerato quanto segue:

- p) in verità, l'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 recita: "*Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4 [ossia in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica], nelle seguenti materie: [...] 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale*"; ergo la disposizione definisce i limiti di una simile ampia potestà legislativa esclusiva; ragion per cui l'osservanza della durata dei cinque anni dei vincoli preordinati all'espropriazione, quale proiezione di un principio generale affermato dalla Corte costituzionale, costituisce in realtà un tipico esempio di "*norma fondamentale di riforma economico-sociali della Repubblica*", che limita l'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo; in assenza quindi di motivazioni pregnanti che, in via d'eccezione, evidenzino peculiari esigenze, la durata del vincolo astretta ai cinque anni, senza indennizzo, rappresenta il sacrificio possibile e proporzionato del diritto di proprietà dei privati, che è possibile imporre nell'interesse pubblico; sul rapporto tra "*norme fondamentali delle riforme economico-sociali*" e la competenza legislativa esclusiva delle Regioni ad autonomia speciale, si veda, da ultimo, Corte cost. 9 maggio 2023, n. 90 (in *Riv. giur. edil.*, 2023, I,

- 753) la quale ha precisato che *“la potestà legislativa esclusiva affidata alla Regione Sicilia nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio va comunque esercitata “senza pregiudizio delle riforme economico-sociali, che assurgono dunque a limite esterno della potestà legislativa primaria”;*
- q) il piano regolatore generale, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, o, comunque sia, la pianificazione urbanistica generale, come più recentemente declinata nelle diverse leggi regionali, che recepiscono i dettami più moderni della tecnica urbanistica, invero prevede *zonizzazioni* (ossia la suddivisione del territorio di un comune in aree omogenee), recanti *vincoli conformativi*, a tempo indeterminato, non suscettibili di indennizzo, e *localizzazioni* (ossia l’individuazione di specifiche aree del territorio comunale da destinare a sede di una o più opere pubbliche), che importano *vincoli espropriativi*, però a tempo determinato (di norma, contenuti nei cinque anni), non suscettibili di indennizzo, entro il termine di scadenza, ma da indennizzare, qualora siano reiterati nel tempo;
- r) nella giurisprudenza della Corte costituzionale si rintracciano plurime pronunce, in virtù delle quali le c.d. norme fondamentali di riforma economico-sociali della Repubblica limitano l’ambito libero del legislatore, anche nel caso di legislazione esclusiva nelle Regioni a statuto speciale, non solo nell’ambito della disciplina urbanistica ed edilizia del territorio; ma anche nella disciplina paesaggistica, *ex pluris* Corte cost. 18 luglio 2023, n. 147 (in *Giur. cost.*, 2023, 4, 1584) *“[che accorda al] principio della necessaria pianificazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico [la qualità di] norma fondamentale di riforma economico-sociale”* e, nel pubblico impiego, *ex multis* Corte cost. 15 marzo 2022, n. 70 (in *Foro amm.*, 2022, II, 1235): *“Le disposizioni qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica [...] costituiscono un limite anche all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo della Regione Siciliana”;*
- s) va poi ricordato che, per giurisprudenza costante, tra cui C.g.a., sez. giur., 28 marzo 2022, n. 383 (in *Foro it.*, 2022, III, 436): *“La reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del termine può ritenersi legittima sul piano amministrativo solo se corredata da congrui e specifici elementi oggettivi sull’attualità della previsione, con una nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti”;* segnatamente, a partire da Cons. Stato, Ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24 (in *Urbanistica e appalti*, 2000, 541, con nota di SEMPREVIVA; in *Riv. giur. urb.*, 2000, 348, con nota di ANTONIAZZI, in *Giur. it.*, 2000, 1040, con nota di FENUCCI), è stato precisato che: *“A seguito della sent. della Corte cost. n. 179 del 1999, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 7 n. 2, 3 e 4, e 40 l. 17 agosto 1942 n. 1150 e 2 comma 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, nella parte in cui consente all’amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo, deve ritenersi che l’amministrazione stessa, nel reiterare tali vincoli, debba prevedere il relativo indennizzo. È, pertanto illegittimo il provvedimento con il quale si reiterano i vincoli a contenuto espropriativo nella parte in cui si omette la previsione dell’indennizzo”;* tuttavia: *“La reiterazione dei vincoli urbanistici*

preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità non richiede una motivazione specifica circa la destinazione di zona delle singole aree (cd. motivazione polverizzata), ma soltanto una motivazione circa le esigenze urbanistiche che sono a fondamento della variante medesima";

- t) la distinzione tra "vincolo conformativo" (a tempo indeterminato e non indennizzabile) e "vincolo espropriativo" (a tempo determinato e indennizzabile, laddove reiterato) costituisce punto dirimente, ai fini della c.d. indennizzabilità dei vincoli e trova ampia trattazione nella casistica della giurisprudenza amministrativa, tra cui, *ex multis*, può riportarsi: Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2022, n. 1142 (in www.lexitalia.it): *"Il vincolo di destinazione urbanistica impresso ad un'area del territorio comunale a parco pubblico, ha natura conformativa e non espropriativa; infatti, in generale, la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive ed a verde pubblico, data dallo strumento urbanistico ad aree di proprietà privata, non implica l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico. I vincoli di destinazione per attrezzature e servizi, fra i quali rientra ad esempio il verde pubblico attrezzato, realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato, hanno carattere particolare, ma sfuggono allo schema ablatorio ed alle connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività tra indennizzo e durata predefinita, non costituendo vincoli espropriativi, bensì soltanto conformativi, funzionali all'interesse pubblico generale";* nonché Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455: *"La destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dal Piano Regolatore Generale ad aree di proprietà privata, non implica l'imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo";*
- u) secondo poi Corte cost. 18 dicembre 2020, n. 270 (in *Giur. it.*, 2021, 2727, con nota di ROCCELLA): *"È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 12, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, secondo periodo, limitatamente alla parte in cui [...] consente la protrazione dell'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio ben oltre la naturale scadenza quinquennale e, in virtù dell'inclusione dell'aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche nell'ambito applicativo della norma, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato interessato di alcun indennizzo. Questo effetto si pone in frontale contrasto con la giurisprudenza costituzionale, dando seguito alla quale il legislatore statale ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra la reiterabilità indefinita dei vincoli e la necessità di indennizzare il proprietario. Inoltre, nel consentire la proroga senza indennizzo del vincolo preordinato all'esproprio oltre il quinquennio originario, il legislatore regionale ha omesso di imporre un preciso onere motivazionale circa l'interesse pubblico al mantenimento del vincolo per un periodo che oltrepassa quello cosiddetto di franchigia – ciò che invece è richiesto dalla legge statale (art. 9, comma 4, t.u. espropriazioni) per le ipotesi di reiterazione del vincolo – e appare del tutto carente quanto al livello di garanzia partecipativa da riconoscersi al privato interessato";*

- v) per Corte cost. 5 dicembre 2019, n. 254 (in *Giur. cost.*, 2019, 3131): “È costituzionalmente illegittimo l’art. 72, comma 2, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), l. reg. Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, nel subordinare l’installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all’esistenza del PAR. Il fatto che il legislatore regionale subordini solo le attrezzature religiose al vincolo di una specifica e preventiva pianificazione indica che la finalità perseguita è solo apparentemente di tipo urbanistico-edilizio, e che l’obiettivo della disciplina è invece in realtà quello di limitare e controllare l’insediamento di (nuovi) luoghi di culto, qualsiasi sia la loro consistenza, con conseguente compressione della libertà di culto, senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione dal punto di vista del perseguimento delle finalità urbanistiche che le sono proprie, che si risolve nella violazione degli artt. 2,3, comma 1, e 19 Cost.”;
- w) secondo invece Corte cost. 30 aprile 2015, n. 71 (in *Foro it.*, 2015, I, 2629, con nota di PARDOLESI): “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, t.u. espropriazione, nella parte in cui permette alla pubblica amministrazione, che utilizza senza titolo un bene privato per scopi di interesse pubblico, di evitarne la restituzione al proprietario attraverso un atto di acquisizione non retroattiva al proprio patrimonio indisponibile sotto condizione sospensiva del pagamento di un indennizzo, in riferimento agli art. 3, 24, 97 e 113 e 117 Cost.”;
- x) Corte cost. 20 luglio 2007, n. 314 (in *Foro it.*, 2009, I, 1711 e in *www.lexitalia.it*): “Nel caso di decadenza di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, la reiterazione o la proroga dei vincoli stessi comporta necessariamente la previsione di un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata. La regola dell’indennizzabilità dei vincoli espropriativi reiterati costituisce ormai un principio consolidato nell’ordinamento, anche per l’entrata in vigore dell’art. 39 del testo unico delle espropriazioni (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); la reiterazione di qualsiasi vincolo preordinato all’esproprio, o sostanzialmente espropriativo, dunque, è da intendere implicitamente integrabile con il principio generale dell’indennizzabilità. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 10, comma 9, della legge della Regione Campania 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale), e dell’art. 77, comma 2, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), nella parte in cui proroga per un triennio, senza la previsione di alcun indennizzo per i proprietari interessati, i piani regolatori dei nuclei e delle aree industriali già scaduti alla data di sua entrata in vigore” (per un ulteriore caso, cfr. Corte cost. 9 maggio 2003 n. 148, in *www.lexitalia.it*, secondo cui: “è costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 37, quinto comma, della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e dell’art. 17, comma 2, della legge della Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), nella parte in cui dette norme si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo”);

- y) Cass. civ., sez. un. civ., 25 maggio 2007, n. 12185 (in *Foro amm.-CdS*, 2007, I, 2081): *“È devoluta alla giurisdizione del g.o. la domanda volta ad ottenere la condanna della p.a. al pagamento dell’indennizzo dovuto per effetto della reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, quando non si faccia questione circa la legittimità degli atti amministrativi impositivi di quei vincoli”*;
- z) in tempi più risalenti, Corte cost. 21 luglio 1995 n. 344 (in *Foro it.*, 1996, I, 1976), ha chiarito che: *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, 7° comma, l. reg. sic. 12 gennaio 1993 n. 9, nella parte in cui proroga fino all’adozione dei provvedimenti di revisione e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, l’efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali, decaduti per decorrenza del termine, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 42 Cost.”*, in quanto, nel caso di specie, risultavano osservati i limiti fondamentali di ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte operate dal legislatore nel reiterare il vincolo; *“ragionevolezza e non arbitrarietà [...] da valutare, s’intende, con rigore, al fine di impedire che si realizzi il risultato della proroga sine die attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre”*, ma andava dato atto che *“Decisivo, ai fini del convincimento [...] in ordine alla ragionevolezza dell’uso del potere discrezionale del legislatore nella fissazione della ulteriore proroga [...] di efficacia dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici generali nella regione siciliana, è [stato] il rilievo che, successivamente alla scadenza del 31 dicembre 1993, nessun’altra proroga è stata disposta, così da assicurare al limite temporale il pieno requisito di essere certo, preciso e sicuro (e perciò anche contenuto in termini di ragionevolezza)”*;
- aa) storicamente, va ricordato che il tema ampio della indennizzabilità dei c.d. vincoli sostanzialmente espropriativi, è stato, per la prima volta, trattato in modo sistematico dalla citata sentenza Corte cost. 29 maggio 1968, n. 55, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3, 4 dell’art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 40 stessa legge, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per l’imposizione di limitazioni, operanti in via immediata, a tempo indeterminato, e aventi contenuto espropriativo, nei confronti dei diritti reali, ciò in quanto *“l’istituto della proprietà privata è garantito dalla Costituzione e regolato dalla legge nei modi di acquisto, di godimento e nei limiti”*, ragion per cui *“tale garanzia è menomata quando singoli diritti, che all’istituto si ricollegano [...], vengano compressi o soppressi senza indennizzo, mediante atti di imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto ad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto, pur rimanendo intatta l’appartenenza del diritto e la sottoposizione a tutti gli oneri, anche fiscali, riguardanti la proprietà fondiaria. Anche tali atti vanno considerati di natura espropriativa [...], peraltro [...] il principio della necessità dell’indennizzo non opera nel caso di disposizioni le quali si riferiscano a intere categorie di beni (e perciò interessino la generalità dei soggetti), sottoponendo in tal modo tutti i beni della categoria senza distinzione ad un particolare regime di appartenenza”*;
- bb) sulla durata dei vincoli espropriativi, per un’amplissima casistica, si veda la *Rassegna monotematica di giurisprudenza*, a cura di M.

PERRELLI, 1° marzo 2024, §§ 7 ss., in www.giustizia-amministrativa.it; in dottrina, inoltre, vedi: CERISANO – DAMONTE, in CARINGELLA – DE MARZO (a cura di), *L'espropriazione per pubblica utilità nel nuovo testo unico*, Milano, 2005, II ed., 95 ss.; MARUOTTI, in *L'espropriazione per pubblica utilità*, Milano, 2007, 153 ss.; BENATTI, *La proprietà conformata dall'autonomia privata*, in *Studium iuris*, n. 5, 2011, 491; BARILÀ, *Vincoli conformativi ed espropriativi davanti al giudice amministrativo*, in *Foro it.*, 2022, III, 441.

